

CONTRATTO DI APPALTO FORNITURA PROGETTO FANTONI NEXT IN ATTUAZIONE DEL PIANO SCUOLA 4.0 – AZIONE 1 – NEXT GENERATION CLASS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - Codice avviso M4C1I3.2-2022-961 - CUP E24D22002690006 - CIG 9772677C2C

TRA

l'I.C. Andrea Fantoni con sede in Rovetta (Bg) C.F. 90017410169 nella persona del Dirigente Scolastico dott. Giampaolo Grechi C.F.CHMMLS56S49H501K, domiciliata per la carica in Rovetta viale Papa Giovanni XXIII 10,

E

il XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROGETTO FANTONI NEXT

PREMESSO CHE

- con determina a contrarre n. zxx del xx, questa Autorità ha autorizzato, ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, recante *Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture* (di seguito Codice dei Contratti) l'indizione di una gara per l'affidamento del "*Progetto Fantoni Next in attuazione del Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next Generation Class*" per un importo a base d'asta pari a € 141.671,42 (centoquarantunomilaseicentosettantuno/42), IVA ed oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale (pari a zero) esclusi, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con verbale n. X del XXXXXXXXXX la Commissione di gara ha redatto la graduatoria provvisoria e dichiarato l'appaltatore aggiudicatario provvisorio della procedura di gara;
- il DSGA ha provveduto al controllo dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di gara attraverso il portale AVCPASS di Anac;
- con Determinazione n. xx in data xx/xx/2023 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, eccezion fatta per le verifiche di cui XXXXXXXXXXXXXXXXXX il cui esito negativo non è pervenuto alla data del presente atto;
- la predetta aggiudicazione, è stata comunicata ai soggetti interessati in data XXXXXXXXXX per il tramite della piattaforma Sintel ;
- il termine dilatorio di 35 giorni dalla data di aggiudicazione per la stipula del contratto non si applica al presente affidamento.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Norme regolatrici

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente Schema di contratto CIG 4939483E4E

allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i;
- b) dalle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;
- c) dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i;
- d) dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i;
- e) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
- f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'I.C. Andrea Fantoni prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dall'I.C. Andrea Fantoni.

Art. 2 - Oggetto del contratto

La fornitura oggetto del presente contratto, meglio specificata nell'offerta presentata in sede di gara nonché nel capitolato tecnico, consentirà la trasformazione di n. 24 classi in ambienti di apprendimento innovativi.

L'appalto comprende anche tutte le attività necessarie a installare e mettere in funzione gli apparati con la fornitura del materiale per il cablaggio elettrico e i piccoli lavori di edilizia, specificati nel Disciplinare di gara.

Il presente contratto ha per oggetto:

XXXXXXXXXX

Art. 3 Durata del contratto e termini di consegna

La fornitura è effettuata entro il 15/06/2024 ed entro il 30/06/2024 dovrà essere concluso il procedimento di collaudo.

Art. 4 Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Disciplinare di gara e nell'offerta presentata in sede di gara. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Istituto Comprensivo Andrea Fantoni e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'I.C. Andrea Fantoni e/o da terzi.

L'Istituto Comprensivo Andrea Fantoni, per le prestazioni in ordine alle quali è previsto lo svolgimento delle attività in sede, metterà a disposizione dell'Appaltatore i locali necessari allo svolgimento delle medesime. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate.

Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso la sede

dell'Istituto Andrea Fantoni potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione all'IC, almeno 3 (tre) giorni prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i), nonché, in particolare, a quanto indicato nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).

L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

In merito a quanto sopra l'Amministrazione committente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

Art. 5 - Servizio di manutenzione hardware e garanzia dei prodotti

L'Appaltatore garantisce per almeno 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dal positivo collaudo, l'Amministrazione per i difetti e i vizi originari o sopravvenuti su tutti i prodotti hardware oggetto del presente contratto assicurando, per il periodo di garanzia, i servizi di assistenza e manutenzione.

Art. 6 – Importo contrattuale

L'importo contrattuale, per le prestazioni elencate all'art. 2 e per tutta la durata prevista dall'art. 3, viene determinato complessivamente in €. XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di cui:

- a) €. XXXXXXXX per servizi e forniture (compreso il costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura preferenziale)
- b) €. XXXXXX per IVA al 22%

Art. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Art. 8 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, Schema di contratto CIG 4939483E4E

comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'I.C. Andrea Fantoni e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'I.C. Andrea Fantoni ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'I.C. Andrea Fantoni.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell'I.C. Andrea Fantoni.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 9 - Sospensione dei Servizi

L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'I.C. Andrea Fantoni.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso l'I.C. Andrea Fantoni procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'I.C. Andrea Fantoni e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 10 - Responsabilità per infortuni e danni

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell'esecuzione del presente contratto, tanto dell'Appaltatore stesso quanto dell'amministrazione e/o di terzi.

L'Appaltatore ha attiva la polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00), per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi, stipulata con la società xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con polizza n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e quietanza di avvenuto pagamento in data xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Art. 12 - Brevetti industriali e diritti d'autore

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di

soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'I.C. Andrea Fantoni azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Appaltatore manleverà e terrà indenne l'I.C. Andrea Fantoni, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'I.C. Andrea Fantoni.

L'I.C. Andrea Fantoni si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l'I.C. Andrea Fantoni riconosce all'Appaltatore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'I.C. Andrea Fantoni.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, l'I.C. Andrea Fantoni, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Appaltatore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Art. 13 - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

L'Appaltatore dovrà richiedere per iscritto all'I.C. Andrea Fantoni l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dall'I.C. Andrea Fantoni medesimo, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dall'I.C. Andrea Fantoni costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge. L'Appaltatore garantisce, in ogni caso, che i prodotti software sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.

L'Appaltatore è obbligato a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti dell'I.C. Andrea Fantoni alle verifiche che l'I.C. Andrea Fantoni riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà dell'I.C. Andrea Fantoni di risolvere il presente contratto, l'Appaltatore è obbligato al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

Art. 14 – Subappalto

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni

ovvero

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

L'I.C. Andrea Fantoni approva le richieste di subappalto con proprio atto a seguito della presentazione della dichiarazione di assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 e del contratto di subappalto.

L'I.C. Andrea Fantoni non provvederà al pagamento diretto al subappaltatore.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'I.C. Andrea Fantoni o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti l'I.C. Andrea Fantoni non autorizzerà il subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'I.C. Andrea Fantoni, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'I.C. Andrea Fantoni da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'I.C. Andrea Fantoni inadempimenti dell'impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'I.C. Andrea Fantoni; in tal caso l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'I.C. Andrea Fantoni né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

Art. 14 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'I.C. Andrea Fantoni e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Bergamo.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L'I.C. Andrea Fantoni verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'I.C. Andrea Fantoni, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che l'I.C. Andrea Fantoni si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha comunicato i seguenti dati:

- XXXXXXXXXXXX: conto corrente bancario dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica identificato dal codice IBAN:
 - a) XXXXXXXXXXXX acceso presso XXXXXXXXXXXX
 - b) generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto:
 - XXXXXXXXXX (C.F.: XXXXXXXXXX) nato a XXXXXXXXXXXX;

Art. 15 – Cauzione

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato la cauzione costituita mediante XXXXXXXXXXXX n. XXXXXXXXXXXX del XXXXXXXXXXXX emessa da: XXXXXXXXXXXX per l'importo di € XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), resa ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, in favore dell'I.C. Andrea Fantoni .

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (30/06/2024) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'I.C. Andrea Fantoni, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'I.C. Andrea Fantoni qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'I.C. Andrea Fantoni ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato

secondo la normativa vigente.

Art. 19 – Penali

Per ogni settimana o frazione di ritardo nella presentazione delle specifiche di dettaglio delle prove di collaudo e per ogni settimana o frazione di ritardo nell'adeguamento delle predette specifiche alle eventuali osservazioni formulate dall'Amministrazione si applica una penale pari al 0,01% (zerovirgolazerounopercento) calcolata sull'intero importo contrattuale, al netto dell'IVA e del costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.

Per ogni settimana o frazione di ritardo nell'attività di consegna, installazione e messa in funzione oggetto del presente contratto si applica una penale pari allo 0,1% (zerovirgolaunopercento) calcolata sull'intero importo contrattuale, al netto dell'IVA e del costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.

Nel caso in cui il primo collaudo abbia esito sfavorevole non si applicano penali; qualora tuttavia la Società non renda nuovamente il prodotto disponibile per il collaudo entro i 20 (venti) giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero il collaudo risulti nuovamente negativo, si applicherà una penale pari allo 0,01% (zerovirgolazerounopercento) dell'intero importo contrattuale, al netto dell'IVA e del costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, per ogni giorno solare di ritardo successivo al primo.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all'appaltatore per iscritto. L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'I.C. Andrea Fantoni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, l'I.C. Andrea Fantoni provvederà a recuperare l'importo sulle relative fatture, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Art. 25 – Fatturazione e pagamenti

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 6 l'Appaltatore potrà emettere fattura elettronica a conclusione della fornitura.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'I.C. Andrea Fantoni procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'I.C. Andrea Fantoni, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'I.C. Andrea Fantoni applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di

attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

Le fatture dovranno essere intestate all'I.C. Andrea Fantoni con codice univoco fatturazione: **UFC53V**.

L'importo delle predette fatture verrà bonificato dall'I.C. Andrea Fantoni, ove ricorra il caso utilizzando l'istituto dell'anticipazione di cassa, nel seguente modo:

- 50% entro 30 giorni dalla data del collaudo
- 50% entro 90 giorni dalla data del collaudo

Art. 26 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'I.C. Andrea Fantoni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'I.C. Andrea Fantoni, nonché a dare immediata comunicazione all'I.C. Andrea Fantoni di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'I.C. Andrea Fantoni si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'I.C. Andrea Fantoni ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'I.C. Andrea Fantoni entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Art. 27 - Foro di competenza.

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Bergamo.

Art. 28 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in forma digitale.

L'Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul valore aggiunto, che l'IC Andrea Fantoni è tenuto a versare ai sensi dell'applicazione del regime di split payment.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma lì,
L'APPALTATORE

L'ISTITUTO COMPRENSIVO
ANDREA FANTONI

L'Appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., la Società dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

L'APPALTATORE

XXXXXXXXXXXXXXXXXX